



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 30

Oggetto: Legge n.398/1991 – Ininfluyente, se non oggetto di accertamento, il superamento del limite dei ricavi nell’anno precedente – Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 21-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21 – 2022

Oggetto: Legge n.398/1991 – Ininfluyente, se non oggetto di accertamento, il superamento del limite dei ricavi nell'anno precedente – Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia

E' stata depositata, il 5 aprile 2022, la sentenza n. 73/1/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, che assume particolare rilevanza in quanto stabilisce che se l'Agenzia delle Entrate non ha elevato accertamento per contestare ricavi non dichiarati nell'anno precedente, non può procedere al mancato riconoscimento, nell'anno successivo, dell'applicazione del regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/91, adducendo che il limite dei ricavi dell'anno precedente è superiore a quello stabilito dalla Legge (250.000,00 euro).

Trattasi di un accertamento elevato dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2016 nei confronti di una Associazione Sportiva Dilettantistica, adducendo la circostanza che per l'anno precedente l'Agenzia aveva riscontrato l'esistenza di ricavi per un importo superiore a quello dichiarato. Detto importo, determinato induttivamente, risultava all'Agenzia delle Entrate essere superiore, per il 2015, a 250.000,00 euro, con la conseguenza che, per il 2016, l'Associazione Sportiva non poteva adottare il regime di tassazione forfettaria beneficiando delle disposizioni recate dalla Legge n. 398/91, la quale, come è noto, prevede che, per fruire delle disposizioni in argomento, l'ente sportivo deve aver conseguito, nell'anno precedente, ricavi commerciali per un importo non superiore a 250 mila euro annui (limite poi elevato, dal 2017, a 400.000,00 euro).

Pertanto, l'Ufficio delle Entrate, per l'anno 2016, aveva negato l'applicazione della Legge n. 398/91, accertando, a carico dell'Associazione, redditi determinati con l'applicazione del regime ordinario.

Nel ricorso, l'Associazione ha eccepito l'inesistenza, per il periodo precedente, di avviso di accertamento di un maggior volume di ricavi, sostenendo, quindi, che doveva essere preso in considerazione il volume d'affari dichiarato, per quell'anno, dalla stessa Associazione, di importo inferiore al limite previsto dalla Legge 398/91 (€ 250.000,00).

La CTP di Reggio Emilia ha accolto il ricorso dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, condannando l'Agenzia delle Entrate anche al pagamento delle spese di lite. Infatti, secondo la CTP, l'Ufficio ha violato il principio dell'autonomia di ogni periodo d'imposta, peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità, dal momento che l'Ufficio medesimo non ha elevato alcun accertamento volto a rettificare i ricavi dell'anno precedente.

Consegue, in assenza di siffatto accertamento, che la verifica e la contestazione del superamento, nell'anno precedente, della soglia stabilita dalla Legge, vieta all'Agenzia la possibilità di addurre a tale superamento la preclusione, per l'anno successivo, al beneficio della Legge n. 398/91, in quanto ciò che è stato dichiarato dal contribuente non può essere modificato se non previo specifico accertamento.

La CTP, inoltre, ha rilevato che era del tutto irrilevante che fossero pendenti i termini per accertare l'annualità precedente.